

Pubblicato il 12/11/2020

N. 01644/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2020, proposto da Condominio “Le Ginestre” in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e Legale Rapp. Te pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Acquaviva Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di Vibonati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;

per l'annullamento

a) dell'Ordinanza di demolizione prot. N. 1216 del 12.02.2020, notificata in pari data, con cui il Comune di Vibonati (SA) ingiungeva la demolizione di

alcune opere presuntivamente costruite in assenza di esplicito titolo edilizio all'interno del Condominio – Villagio “Le Ginestre”, sito in Villammare Libonati (SA) alla Via degli Eucalpt n. 30; b) per quanto occorra, del verbale del 12.02.2020 di accertamento dell'ufficio edilizia e urbanistica di Polizia Municipale del Comune di Vibonati eseguito presso il Villagio Le Ginestre, richiamato nel provvedimento sub a), il cui contenuto si è reso disponibile solo a seguito di rilascio di detta documentazione da parte dell'Ente in data 23.05.2020, previa istanza di accesso agli atti all'uopo presentata; c) per quanto occorra dell'ulteriore verbale del 05.11.2019 di accertamento dell'ufficio edilizia e urbanistica di Polizia Municipale del Comune di Vibonati eseguito presso il Villagio Le Ginestre, il cui contenuto si è reso disponibile solo a seguito di rilascio di detta documentazione da parte dell'Ente in data 23.05.2020, previa istanza di accesso agli atti all'uopo presentata; d) per quanto occorra, della nota del Comune di Vibonati assunta al prot. n. 4392 del 22.05.2020 inviata al Genio Civile di Salerno, mai comunicata né notificata, il cui contenuto si è reso disponibile solo a seguito di rilascio di detta documentazione da parte dell'Ente in data 23.05.2020, previa istanza di accesso agli atti all'uopo presentata; e) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o connesso comunque lesivo degli interessi del ricorrente, comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vibonati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Nicola

Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il condominio del villaggio “Le Ginestre” impugna l’ordinanza di demolizione 12.02.2020 n. 1216, emessa dal Comune di Vibonati in relazione a cinque muri di contenimento in blocchetti prefabbricati in cls di cm. 40 x 20 x 20, con sovrastante cordolo in cls di spessore variabile da cm. 20 a cm. 30, realizzati in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistico-ambientale.

Di essi muri, quattro sono posti all’ingresso dell’area condominiale destinata a servizi ed hanno le seguenti dimensioni: muro 1), lunghezza mt. 5,50 ed altezza mt. 1,45; muro 2), lunghezza mt. 12,00 ed altezza variabile mt. 1,30/ mt. 0,20; muro n. 3), lunghezza mt. 5,80 ed altezza mt. 1,80; muro n. 4), lunghezza mt. 4,50 ed altezza mt. 1,80. Il muro n. 5), ubicato a monte del campo da tennis e poggiato su una gradonata sul cui terrapieno lato strada è stato ricavato uno spazio destinato al parcheggio di autovetture, ha una lunghezza di m. 27,50 ed un’altezza di mt. 1,80.

Resiste il Comune di Vibonati.

Il ricorso è infondato, stante la natura vincolata dell’ordine di demolizione. Per vero, secondo consolidata giurisprudenza, il muro di cinta o di contenimento necessita di permesso di costruire, differenziandosi dalla semplice recinzione (la quale ha caratteristiche tipologiche di minima entità al fine della mera delimitazione della proprietà), giacché non ha natura pertinenziale, in quanto opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assoluta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 09/01/2020, n. 212).

Né coglie a segno l’argomentazione secondo cui si tratterebbe di opere preesistenti, o realizzate in continuità ad opere preesistenti, non risultando mai rilasciato, per queste ultime, alcun titolo.

Altro discorso, che tuttavia non inficia la validità del provvedimento gravato, è invece se le opere necessitino anche di autorizzazione

paesaggistica, o ne siano esenti ai sensi della lett. A.13) dell'allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, sub specie di *“interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno”*: quest'aspetto, tuttavia, potrà acquistare rilievo solo a seguito dell'eventuale presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria.

Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO